

Sent. 26/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio in riassunzione, instaurato con il ricorso n.79847 da XX, nata a omissis il omissis e residente in omissis quale vedova di YY (c.f. omissis) deceduto il omissis in omissis rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pintus ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Lungotevere della Vittoria n. 9;

Contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei servizi, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato presso i propri uffici in Roma Via XX Settembre n. 97 e difeso in proprio;

per l'accertamento del diritto alla corresponsione della indennità integrativa speciale in misura intera e della tredicesima mensilità per il periodo dal 28/8/1968 al 31/12/1983 sul trattamento pensionistico privilegiato intestato al coniuge defunto

YY, oltre rivalutazione ed interessi legali

dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo;

Visti i documenti e gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza l'avvocato Pintus per la ricorrente in riassunzione e la dott.ssa Antonella

Giammichele per il MEF;

Ritenuto in

FATTO

1. Il defunto YY aveva presentato nel 2006 istanza per il riconoscimento del pagamento sulla pensione dell'indennità integrativa speciale-IIS e della XIII mensilità a decorrere dal 1968. A seguito di rigetto dell'istanza aveva proposto ricorso alla Corte dei conti deciso con sentenza n. 969/2010 depositata in data 29 aprile 2010. La sentenza riconosceva il diritto a percepire l'Indennità integrativa speciale e la XIII mensilità. Il Ministero (con decreto n. 494 del 29/4/2004) aveva dato esecuzione parziale, corrispondendo quanto dovuto

solamente a decorrere dal 1984, data che in atti risulta collegata all'inizio dello svolgimento di attività lavorativa retribuita da parte dell'interessato. Poiché secondo il de cuius il periodo 1968-1984 non era stato considerato nella decisione, aveva proposto nel 2010 istanza di correzione dell'errore materiale, respinta, e poi aveva proposto nuovo ricorso con riferimento al suddetto periodo 1968-1984.

2. Con sentenza della sez. Lazio n.269/2019 il ricorso era stato respinto, ritenendo che fosse intervenuta la prescrizione, per il periodo 1968-1983, pur potendo, nel caso di omessa pronuncia su una domanda, l'interessato proporre domanda ex novo, in quanto tale ritenuta ammissibile. In esito a ricorso in appello, con sentenza n. 423/2022 la Sez. II d'Appello aveva ritenuto il diritto vantato non prescritto, in base agli atti di causa "non essendo inutilmente decorso il termine decennale indicato in sentenza", rinviando al primo giudice per le valutazioni sul merito e liquidazione delle spese anche dell'appello. Il Giudice d'appello in particolare ha rinvenuto nella seconda diffida - notificata nel marzo 2016 (nota p.e.c. del 02.03.2016) – la chiara

volontà del sig. YY di voler chiedere ex novo la corresponsione della IIS in misura intera e della tredicesima mensilità per il periodo dal 28/8/68 a 31/12/83, in quanto "emolumenti dovuti per legge, con intimazione e diffida a tutti gli effetti di legge compresa l'interruzione della prescrizione".

3. Essendo il Sig. YY deceduto in data omissis, l'erede coniuge sig. XX ha riassunto il giudizio, riproponendo la domanda. Negli atti di causa si rileva che la sig.ra XX, da nubile omissis, ha assunto il cognome del marito YY a seguito del matrimonio in base alla legge canadese.

4. Con memorie depositate il 28 dicembre 2023, il Ministero ha precisato fra l'altro che il diritto era stato, con la sentenza del 2010, riconosciuto per il periodo contemporaneo alla prestazione dell'attività lavorativa, e che l'interessato comunque aveva omissis di proporre appello in relazione alla parte della domanda non ammessa, cioè dal 1968 al 1983. Nell'appello incidentale l'Amministrazione aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso del 2019, in quanto proposto in violazione del principio del ne bis in idem, essendo la domanda coperta da

giudicato. Ha soggiunto inoltre che il Ministero ha corrisposto l'IIS dal 1984, in costanza di altro rapporto di lavoro retribuito, e che comunque i benefici richiesti non potrebbero essere riconosciuti che dal 01.01.1979 (mai, quindi, dal 28.08.1968), poiché l'indennità integrativa speciale sul trattamento pensionistico tabellare risulta essere stata istituita solo a partire da tale data, ai sensi dell'art. 19 comma 1, legge 21 dicembre 1978 n. 843. Ha infine in subordine affermato l'eventuale debenza dei soli interessi legali, denegando la rivalutazione monetaria in quanto incompatibile con la natura risarcitoria della pensione tabellare.

5. Il legale della ricorrente, con ulteriori scritti difensivi, ha sottolineato come la problematica sia riferibile alla spettanza degli emolumenti richiesti appunto per mancata attribuzione della indennità integrativa speciale e della XIII mensilità per il periodo in cui il sig. YY ha percepito la pensione privilegiata, in assenza di cumulo.

6. All'odierna udienza le parti si sono riportate agli scritti difensivi depositati.

7. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositi

vo.

DIRITTO

8. La questione in esame concerne il diritto alla corresponsione alla vedova per il de cuius, della IIS intera e della XIII mensilità sul trattamento pensionistico privilegiato già percepito dal defunto coniuge.

9. Va premesso, quale quadro giuridico fattuale cui attenersi per la decisione, che la sentenza della Sez. giurisdizionale Lazio n. 269/2010 aveva accolto il ricorso, tuttavia senza specificare in modo chiaro e non univoco nella motivazione e tantomeno nel dispositivo il periodo di riconoscimento del diritto, pur riferendosi -nella rappresentazione del fatto- alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dell'odierno de cuius nel periodo decorrente dal 1984, e motivando con riguardo alla giurisprudenza ed all'evoluzione interpretativa favorevole relativa alla c.d. doppia IIS.

10. Va inoltre specificato che la richiesta di corresponsione della IIS e della XIII dal 1968 è stata introdotta con il primo ricorso del 2006, dopo la sentenza del 2003 di riconoscimento della pensione di privilegio. Le reiterate richieste hanno generato

l'effetto interruttivo della prescrizione, come evidenziato dal giudice dell'Appello.

11. Ciò posto, passando al merito della questione, la problematica riguarda l'attribuzione delle predette voci retributive: IIS e XIII. Dagli atti, anche da ultimo nelle memorie integrative dell'Avv. Pintus, risulta chiaro che il de cuius non prestasse attività lavorativa dal 1968 al 1983 (ciò era asserito anche nel primo ricorso introduttivo del 2006 e nella sentenza del 2010 e dichiarato al Consolato italiano all'estero). In assenza cumulo inopinatamente è stato omesso il pagamento dal 1968 sia della XIII mensilità che dell'IIS sull'unico trattamento corrisposto (ergo la pensione di privilegio).

12. Pertanto, in assenza di cumulo l'indennità integrativa speciale risultava dovuta in misura intera in quanto dovuta ad un solo titolo sull'unico trattamento percepito (la pensione di privilegio in argomento) fin dal 28/8/1968 in base alla legge istitutiva della indennità integrativa speciale di cui agli artt. art. 1 e 2 legge n. 324/1959, nonché in base all'art. 99 1° comma del DPR n. 1092 del 1973. Non pertinente appare il richiamo operato dal MEF alla legge 21 dicembre 1978 n. 843 (art. 19) che

evidentemente riguarda sempre l'ipotesi di cumulo

per i titolari di più pensioni, che qui non rileva.

Risultava dovuta, per gli stessi motivi anche la

XIII mensilità sull'unico -si ripete- trattamento

percepito dal de cuius.

13. Tutto ciò premesso e considerato, il ricorso è

accolto e per l'effetto va corrisposta alla signora

YY -vedova del signor YY- le

spettanze del defunto coniuge, relativamente all'in-

dennità integrativa speciale ed alla tredicesima

mensilità dal 1968 al 1983 sulla pensione di privi-

legio, con gli interessi nella misura legale e ri-

valutazione monetaria, secondo il principio del c.d.

cumulo parziale, enunciato nella pronuncia delle Se-

zioni Riunite n. 10/2002, (nello specifico con riva-

lutazione monetaria limitatamente all'importo even-

tualmente eccedente quello dovuto per interessi),

con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun ra-

teo sino al soddisfo.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquida-

te, anche per la fase di appello, a favore della ri-

corrente ed a carico del MEF in € 500, tenendo conto

della poca chiarezza della sentenza del 2010 e

dell'iter giudiziario; nulla per le spese di giudi

zio stante alla relativa gratuita.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Liquida le spese a favore della ricorrente ed a carico del MEF in € 500 (cinquecento//00).

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA